

LEGGE 23 novembre 1971 , n. 1100

Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro.

Vigente al : 3-10-2022

TITOLO I

ISTITUZIONE, ISCRITTI, SCOPO E ORDINAMENTO

CAPO I

ISTITUZIONE, ISCRITTI E SCOPO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
(Istituzione)

E' istituito l'"Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro".

L'ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico, durata illimitata, sede in Roma ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono iscritti all'ente tutti i consulenti del lavoro.

Art. 2.
(Scopo)

L'ente ha lo scopo di attuare e gestire trattamenti di previdenza e

di assistenza in favore degli iscritti e di loro familiari.

CAPO II

ORDINAMENTO

Art. 3. (Organi)

Sono organi dell'ente:

- 1) il presidente;
- 2) l'assemblea dei delegati;
- 3) il consiglio di amministrazione;
- 4) il collegio dei sindaci.

Art. 4. (Presidente)

Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione elegge anche un vice presidente, che sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.

Art. 5. (Attribuzioni del presidente)

Il presidente rappresenta l'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione; convoca altresì, su mandato del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei delegati e la presiede. Esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

Art. 6. (Assemblea dei delegati)

L'assemblea dei delegati e' costituita dai rappresentanti degli iscritti all'ente eletti, nel modo indicato nei successivi articoli 8 e 9, nell'ambito di ciascuna provincia. Nelle province in cui gli iscritti non superano il numero di duecento e' eletto un solo delegato; nelle province con un numero di iscritti superiore a duecento si elegge un altro delegato per ogni duecento iscritti successivi o frazione di almeno cento.

I delegati dimissionari, deceduti od optanti per altre cariche dell'ente sono sostituiti entro sessanta giorni con le stesse modalita' previste dagli articoli successivi per l'elezione dell'assemblea.

Art. 7.

(Funzioni dell'assemblea dei delegati)

L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:

- a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;
- b) delibera i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni;
- c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;
- d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) stabilisce i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti degli organi;
- f) adempie alle altre funzioni assegnatele dalle leggi e dai regolamenti.

Le deliberazioni indicate nei precedenti punti b) ed e) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8.

(Elezioni dell'assemblea dei delegati)

Il presidente dell'ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa, almeno quaranta giorni prima della data di scadenza dell'assemblea dei delegati, la data delle elezioni, che dovranno tenersi entro sessanta giorni dalla predetta scadenza, e ne dà comunicazione ai presidenti dei consigli provinciali dell'albo dei consulenti del lavoro.

Art. 9.

(Eleggibilità e procedimento elettorale)

Sono eleggibili all'assemblea dei delegati coloro che al 10 gennaio precedente la data delle elezioni sono iscritti nell'albo provinciale di residenza da almeno due anni e non beneficiano di prestazioni a carico della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente.

Le elezioni si svolgono alla data fissata a norma del precedente articolo dal presidente dell'ente, presso la sede di ciascun consiglio provinciale dell'albo, con voto segreto. Il seggio elettorale è costituito da un presidente e da scrutatori in numero da due a quattro, designati tra i propri iscritti dal consiglio provinciale dell'albo.

Il presidente del seggio, non appena ultimate le operazioni di spoglio, trasmette all'ente, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, i verbali delle votazioni.

Il presidente dell'ente, assistito dal collegio dei sindaci, proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di

eta'.

I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente dell'ente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10.

(Convocazione e deliberazioni dell'assemblea dei delegati)

La prima riunione dell'assemblea dei delegati, che procede all'elezione delle cariche interne, deve essere convocata entro un mese dalla data delle elezioni.

L'assemblea dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonche' ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonche' l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di quindici giorni puo' essere ridotto ad otto.

L'avviso di convocazione di cui al precedente comma deve indicare altresì il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve decorrere un termine di almeno ventiquattro ore.

Sono valide le deliberazioni prese a maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti.

Le riunioni dell'assemblea in prima convocazione non sono valide se non e' presente la maggioranza assoluta dei delegati.

Art. 11.

(Composizione e convocazione del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione e' composto di nove membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei delegati tra gli iscritti all'ente con almeno due anni di anzianita' di iscrizione all'albo.

Possono essere eletti nel consiglio di amministrazione anche i componenti dell'assemblea dei delegati; in tal caso l'eletto, se accetta la carica, cessa di far parte dell'assemblea stessa e viene sostituito con le modalita' indicate per la elezione dei delegati.

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parita' di voti e' eletto il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo provinciale e, a parita' di anzianita' di iscrizione all'albo, il piu' anziano di eta'.

Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni tre mesi, con le stesse modalita' previste per la assemblea dei delegati. I termini di cui al terzo comma del precedente articolo sono ridotti rispettivamente a dieci e cinque giorni.

Il presidente convoca altresì il consiglio di amministrazione ove

ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso o dal collegio dei sindaci.

Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il componente del consiglio di amministrazione assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive puo' essere dichiarato decaduto dalla carica, con delibera dell'assemblea dei delegati.

I componenti del consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti dall'assemblea dei delegati, nella prima seduta successiva alla relativa vacanza.

Qualora il numero dei componenti in carica sia ridotto a meno di cinque, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;

b) delibera sul regolamento organico;

c) nomina il direttore dell'ente;

d) delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'ente;

e) delibera gli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 34;

f) delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;

g) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti.

Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attivita' svolta dal consiglio medesimo.

Art. 13.

(Ricorso amministrativo)

Contro i provvedimenti dell'ente, gli iscritti e i loro aventi causa possono presentare ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

La conseguente decisione amministrativa e' pronunciata dal consiglio di amministrazione entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.

L'espletamento del ricorso amministrativo e' condizione per adire le vie giurisdizionali. Il ricorso ha effetto sospensivo dei termini

di prescrizione.

Art. 14.
(Collegio dei sindaci)

Il collegio dei sindaci e' composto:

- 1) da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei quali uno con funzioni di presidente;
- 2) da un funzionario del Ministero del tesoro.

Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli [articoli 2403 e seguenti del codice civile](#) in quanto applicabili.

Art. 15.
(Durata delle cariche)

Il presidente, il vice presidente e i componenti della assemblea dei delegati, del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni. Essi possono essere rieletti successivamente una sola volta, fatta eccezione per i delegati che sono sempre rieleggibili.

TITOLO II

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
E ASSISTENZIALI CONTRIBUTI

CAPO I

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 16.
(Trattamento di previdenza)

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni a favore degli iscritti, nei casi di vecchiaia e di invalidita' e a favore dei familiari superstiti in caso di decesso anche dopo il pensionamento.

Le modalita' ed il contenuto delle prestazioni sono stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti deliberati dall'assemblea dei delegati.

Art. 17.
(Pensione di vecchiaia)

La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e versato all'ente, per almeno venti anni, il contributo personale.

Art. 18.
(Pensione d'invalidita')

La pensione d'invalidita' spetta all'iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacita' all'esercizio della professione e sia in possesso del requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione.

La pensione d'invalidita' non e' cumulabile con la pensione di vecchiaia.

Art. 19.
(Accertamento dell'invalidita)

Lo stato d'invalidita' assoluta e permanente dell'iscritto e' accertato dall'ente.

In caso di ricorso, il consiglio di amministrazione deferisce l'accertamento dello stato d'invalidita' ad un collegio composto di tre medici, uno dei quali e' nominato dal presidente dell'ente, uno dal ricorrente ed il terzo d'accordo dai primi due. In mancanza di accordo il terzo sanitario e' nominato dal medico provinciale della circoscrizione dell'albo professionale cui appartiene l'iscritto.

Il collegio si riunisce nella localita' ove risiede il consiglio provinciale dell'albo cui appartiene l'iscritto, e decide a maggioranza.

Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario che lo rappresenta; le spese per gli altri due sanitari e per il lavoro del collegio sono a carico totale dell'ente nel caso di riconoscimento dell'invalidita' e per meta' a carico del ricorrente in caso contrario.

Per un periodo di dodici anni dalla data di liquidazione delle pensioni di invalidita', l'ente puo' accertare in qualsiasi momento, per mezzo di sanitari di sua fiducia, la permanenza delle condizioni d'invalidita' del pensionato.

L'erogazione della pensione cessa con il cessare dell'inabilita' totale ed e' sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dell'ente.

Art. 20.
(Misura della pensione diretta)

La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' e' di lire novecentosettantacinquemila annue.

L'importo predetto e' accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente accreditato, per effetto dei versamenti contributivi effettuati in conformita' al successivo articolo 31, a nome dell'iscritto alla data di liquidazione della pensione stessa.

Qualora l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini

della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 12 per cento rispetto, a quello rilevato per l'anno solare 1970, la misura della pensione derivante dai contributi personali a carico degli iscritti e' variata in eguale proporzione con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente.

Analogamente, si procede ad un ulteriore adeguamento delle pensioni ogni qualvolta lo stesso indice medio annuo di cui al precedente comma subisca altra variazione in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 12 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi ha decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Per finanziare gli oneri dell'adeguamento il consiglio di amministrazione, in relazione alla situazione della gestione invalidita', vecchiaia e superstiti dell'ente, puo' variare la misura del contributo personale a carico degli iscritti.

Art. 21.

(Pensione a favore dei superstiti)

Nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano al momento della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione richiesti per la pensione di invalidita' dal precedente articolo 18, spetta una pensione ai seguenti familiari:

a) coniuge, non legalmente separato per sua colpa; se superstite e' il marito, la pensione spetta soltanto nel caso che egli sia riconosciuto inabile al lavoro;(1)

b) figli a carico, minorenni o inabili al lavoro; ai figli maggiorenni a carico che seguono corsi di studi la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale del corso di studi universitari seguito e comunque non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di eta' ;

c) genitori a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti;

d) fratelli inabili al lavoro o sorelle nubili o vedove a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti.

Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformita' all'[articolo 404 del codice civile](#), nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato. Sono equiparati ai genitori: il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e coloro cui il dante causa fu affidato come esposto.

La pensione di reversibilita' non spetta nei casi in cui il matrimonio, la legittimazione o l'adozione siano avvenute

posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma.((3))

Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti maritate.

Il coniuge, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio e' celebrato.

Il carico familiare dell'iscritto o del pensionato e' accertato, sulla base delle norme vigenti in materia di assegni familiari, al momento della morte dello stesso.

L'ente puo' chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti comprovanti lo stato civile.

La pensione ai familiari superstiti e' pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dal pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto se avesse maturato, alla data del decesso, i requisiti prescritti dalla presente legge per la liquidazione della pensione di invalidita':

- 1) sessanta per cento per un superstite;
- 2) ottanta per cento per due superstiti;
- 3) cento per cento per tre o piu' superstiti.

Nel caso di concorso di piu' superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti e' attribuita ai medesimi in parti uguali.

Nel caso di variazione della composizione del nucleo dei superstiti, la pensione e' riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' avvenuta la variazione.

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1989, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'[art. 21, comma 1, lettera a\), della legge 23 novembre 1971, n. 1100](#) (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro) nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.

AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19-28 dicembre 2001, n. 447 (in G.U. 1a s.s. 02/01/2002, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'[art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100](#) (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui dispone che la

pensione di reversibilita' non spetta nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto".

Art. 22.

(Liquidazione e pagamento delle pensioni)

La pensione e' richiesta all'ente con domanda scritta. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di eta', oppure, in mancanza del requisito di iscrizione e di contribuzione, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del requisito stesso.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.

In caso di ritardata presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti sono dovuti gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualita'.

La pensione annua e' pagata in tredici rate uguali:

una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festività natalizie.

Art. 23.

(Liquidazione in capitale)

Il consulente del lavoro, che cessa di essere iscritto all'ente per cancellazione dall'albo professionale prima del conseguimento del diritto a pensione, ha facolta' di chiedere la liquidazione di un capitale pari all'importo, senza interessi, dei contributi personali annui da lui versati.

In caso di morte dell'iscritto prima che abbia perfezionato il requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione, la predetta indennita' spetta ai familiari di superstiti indicati nel precedente articolo 21. Nel caso di concorso di piu' superstiti, la divisione della indennita' e' fatta per capi.

CAPO II

ASSISTENZA

Art. 24.

(Assistenza sanitaria)

L'ente presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari con gestione e contabilita' separate, a mezza di convenzioni con enti

pubblici che già provvedono all'assistenza di malattia.

All'assemblea dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente.

In ogni caso devono essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, nonché gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Art. 25.

(Prestazioni sanitarie)

L'iscrizione alla gestione prevista dal precedente articolo è obbligatoria per i consulenti del lavoro e per i familiari a carico indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 21 che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia.

Le prestazioni spettano, nei casi di malattia od infortunio, quando l'iscritto è in regola con il versamento dei contributi.

Art. 26.

(Assistenza varia)

Il consiglio di amministrazione può erogare provvidenze a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari, che versino in condizioni di accertato bisogno determinate da circostanze e situazioni di particolare gravità, secondo norme approvate dall'assemblea dei delegati.

Ai relativi oneri si provvede per ogni esercizio secondo uno stanziamento all'uopo costituito nel bilancio preventivo, che non può superare il quattro per cento del gettito dei contributi personali degli iscritti per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.

CAPO III

CONTRIBUTI

Art. 27.

(Contributi personali)

Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è di lire centoquattromila annue.

La misura del contributo personale predetto può essere variata con deliberazione dell'assemblea dei delegati, soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità

di una anticipata compilazione.

Il contributo personale annuo indivisibile obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione malattia non puo' superare, per il primo biennio dall'inizio della gestione stessa, l'importo di lire quarantamila pro capite o lire ottantamila per nucleo familiare; ed e' stabilito o variato con deliberazione motivata dall'assemblea dei delegati.

Art. 28.

(Riduzione di contributi)

Per l'iscritto soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione all'ente, il contributo personale stabilito per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' ridotto alla meta'.

E' accordata al consulente del lavoro, che all'atto della sua prima iscrizione all'ente non abbia compiuto l'eta' di trent'anni, la facolta' di ottenere, per un periodo non superiore a cinque anni, la riduzione a meta' del contributo personale stabilito per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti.

La riduzione del contributo prevista nei commi precedenti comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione, in relazione agli anni per i quali e' versato il contributo personale ridotto.

Il titolare di pensione diretta a carico della gestione invalidita', vecchiaia e superstiti dell'ente, iscritto allo albo, e' tenuto a versare la meta' del contributo personale stabilito per la gestione medesima.

Art. 29.

(Riscossione dei contributi personali)

La riscossione dei contributi personali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dall'ente, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformita' alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 30.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 5 AGOSTO 1991, N. 249](#)))

Art. 31.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 5 AGOSTO 1991, N. 249](#)))

TITOLO III

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 32.
(Entrate)

L'ente eroga le prestazioni previdenziali e assistenziali e sostiene gli altri oneri derivanti dal suo funzionamento mediante le entrate costituite dai contributi personali, dal gettito delle marche, dalle rendite patrimoniali, nonché da tutte le altre somme che a qualunque titolo legittimamente gli pervengono.

Art. 33.
(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione all'assemblea dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno per il bilancio consuntivo.

Il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea dei delegati le conclusioni, insieme con le proposte eventualmente conseguenti, dei bilanci tecnici compilati in conformità al secondo comma del precedente articolo 27. Tali bilanci tecnici sono inviati in copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Copia dei bilanci preventivi e consuntivi, è inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al consiglio nazionale e a quelli provinciali dell'albo dei consulenti del lavoro, entro quindici giorni dall'approvazione.

Art. 34.
((Impieghi del patrimonio))

1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impegnate:

- a) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;**
- b) in acquisto di titoli di istituti esercenti il credito fondiario;**
- c) in acquisto di beni immobili anche sono sotto forma di quote sociali, esente dalle procedure indicate nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nel codice civile, secondo le norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;**
- d) in mutui su beni immobili, garantiti da ipoteca di primo grado, da concedersi agli iscritti che ne facciano richiesta, con le modalità e nei limiti stabiliti nel regolamento che sarà deliberato dall'assemblea dei delegati.**

2. In casi eccezionali il consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole dell'assemblea dei delegati.

3. Le delibere di cui al comma 2 debbono essere sottoposte

all'approvazione el Ministero del lavoro e della previdenza sociale)).

Art. 35.
(Facilitazioni)

Sono estesi all'ente e alle prestazioni da esso corrisposte tutti i privilegi e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, o comunque in materia di assicurazioni sociali, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.
(Decorrenze)

Il contributo personale per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' dovuto dagli iscritti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le relative prestazioni hanno inizio dopo un anno dalla predetta data.

Art. 37.
(Modifica dell'[articolo 14 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081](#))

All'[articolo 14 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081](#), sono aggiunte, alla fine della lettera a), le seguenti parole: "nonche' all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro".

Art. 38.
(Riscatto)

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti agli albi provinciali dei consulenti del lavoro ed hanno compiuto 45 anni di eta', hanno facolta' di riscattare, entro cinque anni dalla predetta data, un numero di anni tale che sommato a quelli di contribuzione ordinaria raggiunga il minimo di contribuzione necessario per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Per ogni anno di contribuzione ordinaria possono essere riconosciuti al massimo tre anni di riscatto.

Il riscatto ha effetto ai fini della pensione di vecchiaia e della pensione ai superstiti e comporta il versamento di un contributo pari a lire centoventimila per ciascun anno da riscattare. L'importo e' ridotto a meta' per gli iscritti di eta' non inferiore a ottanta anni compiuti.

I superstiti dell'iscritto che ha esercitato la facolta' di

riscatto sono ammessi al godimento della pensione a condizione che, tra contributi ordinari e contributi di riscatto, risultino versate almeno cinque annualita' di contribuzione ovvero che i superstiti medesimi versino i contributi di riscatto mancanti al raggiungimento di tale requisito minimo di contribuzione.

E' consentito il pagamento rateale dei contributi di cui al precedente comma nel periodo massimo di due anni; in tal caso il godimento della pensione non puo' avere inizio se non siano state versate tutte le rate.

Le condizioni previste nel presente articolo per l'esercizio della facolta' di riscatto possono essere migliorate con deliberazioni dell'assemblea dei delegati, approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 39.
(Organi provvisori)

Per i primi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i poteri assegnati ai diversi organi dell'ente sono esercitati da una commissione di tre membri nominata, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione del consiglio nazionale dell'albo dei consulenti del lavoro. Per tale designazione ciascun componente del consiglio nazionale vota non piu' di due nominativi.

Entro il termine del suo mandato la commissione indice le elezioni degli organi previsti dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO - DONAT-CATTIN -
PRETI - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO